



Istituto Comprensivo Statale Villanova d'Asti
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°
VIA ZABERT 14 – 14019 VILLANOVA D'ASTI
☎ 0141 948238 – 0141 946085 – 337 1513970
www.icvillanovasti.edu.it - ✉ atic80600e@istruzione.it – atic80600e@pec.istruzione.it
c.f. 92040380054



Al Personale
dell'I.C Villanova d'Asti

Oggetto: estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico sensi dell'art. 4-ter.1 e dell'art. 4-ter.2 del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall'art. 8 del D.L. 24/2022

Si comunica che, ai sensi dell'art. 4-ter.1 del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 8 del D.L. 24/2022, è stato confermato **fino al 15 giugno 2022** per il **personale scolastico l'obbligo vaccinale** come previsto dall'art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. 172/2021.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo da effettuarsi entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'art. 9, comma 3, del D.L. 52/2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del D.L. 44/2021.

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4 ter.2 del DL 44/2021, anch'esso introdotto dall'art. 8 del DL 24/2022, prevede che: *“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati...”*.

Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 dell'articolo, *“impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all'istituzione scolastica”* come, ad esempio, riunioni di carattere collegiale, programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti di eventuali provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale.

A tale personale si applicano, fino al **15 giugno 2022** o fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale, le **disposizioni normative e contrattuali** attualmente in vigore che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato **temporaneamente inidoneo all'insegnamento**.

Il **personale ATA**, poiché **non svolge attività didattiche** a contatto con gli alunni, qualora inadempiente all'obbligo vaccinale può essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività, ferme restando le sanzioni previste per l'inadempienza.

Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e del possesso delle certificazioni verdi continuano ad essere utilizzate le procedure già in essere

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Sardelli
(Documento firmato digitalmente ai
sensi del Codice Amm.ne Digitale e normativa connessa)

